

Rinunce dei soci ai crediti verso la società: i problemi da risolvere

Gianfranco Ferranti - Professore ordinario della Scuola nazionale dell'Amministrazione

La Fondazione Telos dell'ODCEC di Roma ha esaminato le principali questioni interpretative che si pongono in merito alla disciplina contabile, civilistica e, soprattutto, fiscale dell'istituto della rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti vantati nei riguardi della società. In particolare, la Fondazione ha affrontato le problematiche concernenti la teoria dell'incasso giuridico, la determinazione della parte eccedente il valore fiscale del credito che costituisce sopravvenienza attiva, la rinuncia parziale, quella "internazionale", l'obbligo di produrre una dichiarazione sostitutiva del valore fiscale del credito e le conseguenze ai fini dell'ACE.

L'esame delle problematiche fiscali approfondite dalla Fondazione Telos nel [documento di febbraio 2019](#) prende avvio da quelle concernenti la tassazione della **sopravvenienza attiva** in capo alla società e la teoria dell'**incasso giuridico**.

La riconduzione civilistica della rinuncia alla restituzione dei crediti da parte dei soci nell'istituto generale della rinuncia ha consentito di affermare il **superamento delle presunzioni** che qualificano i "versamenti" dei soci alla società quali **prestiti fruttiferi** (art. 1815 c.c. e articoli 45 e 46 TUIR) ed ha condotto, altresì, a contrastare la teoria dell'incasso giuridico elaborata dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza (perché le somme restano, a seguito della rinuncia del socio, nella società).

La rinuncia ai crediti vantata dai soci a favore della società è una procedura attivata di frequente in questi anni di crisi economica come strategia per eseguire **umenti di capitale** senza dover versare ulteriore denaro da parte dei soci.

Si ricorda che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato, nella ordinanza del 1° marzo 2019, n. 6104, che, al fine di stabilire la natura delle somme erogate dai soci alla società, è possibile, in mancanza del verbale di delibera del finanziamento dei soci, fare riferimento al **bilancio** e, in particolare, alla **nota integrativa**.

Fino al periodo d'imposta 2015, l'art. 88, comma 4, del TUIR aveva consentito la **sterilizzazione fiscale** delle sopravvenienze derivanti da rinunzie ai crediti senza prevedere alcuna condizione, tranne quella che il rinunziante sia, ovviamente, un socio.

La tassazione della sopravvenienza attiva

Dal 2016, invece, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147 del 2015, la "detassazione" in capo alla società beneficiaria della rinuncia è concessa solo nel **limite del valore fiscalmente riconosciuto** del credito vantato dal socio.

Quindi se, ad esempio, il socio ha acquistato il credito ad un corrispettivo minore rispetto al valore nominale, l'eventuale e successiva rinuncia comporta l'emersione, per la società beneficiaria, di una sopravvenienza attiva che è "detassata" soltanto fino a concorrenza del valore del credito riconosciuto in capo al socio e deve concorrere, invece, alla formazione del reddito per la differenza. Tale imposizione è simmetrica alla deduzione della perdita in capo al primo creditore (cedente) ed avviene a prescindere dal trattamento contabile. Il socio che acquista il credito a valori "simbolici", una volta eseguita la rinuncia incrementa di conseguenza

il costo della partecipazione, sempre limitatamente al valore fiscalmente riconosciuto del credito.

La norma risulta avere, diversamente da quella precedente, **natura antielusiva**, considerato che lo scopo perseguito risulta quello di contrastare l'eventuale decremento della base imponibile derivante dalla deduzione provocata dal decremento del valore del credito a cui non corrisponda un incremento reddituale in capo al debitore.

La Fondazione ha affrontato la problematica relativa alla **penalizzazione** che potrebbe verificarsi in capo a soci che non abbiano rinunciato o che lo abbiano fatto senza che sia emersa alcuna sopravvenienza. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, in caso di rinunce effettuate nell'ambito di società fiscalmente trasparenti da parte di soci che vantino crediti i cui **valori fiscali e di bilancio non coincidono**: la sopravvenienza attiva, assumendo rilevanza ai fini della determinazione del reddito della società, finirebbe per essere imputata anche agli altri soci, i quali, quindi, dovrebbero sopportare un "costo fiscale" che non hanno contribuito a far emergere e di cui potrebbero non voler farsi carico.

È stato, al riguardo, proposto di imputare la sopravvenienza al solo **reddito dichiarato per trasparenza** dal socio che ha "provocato" l'emersione della sopravvenienza, analogamente a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina dell'assegnazione di beni in godimento a soci e familiari. In quest'ultima ipotesi si genera un maggior reddito a causa della indeducibilità per la società dei costi relativi ai beni assegnati e nella circolare n.

24/E/2012 è stato affermato che qualora il bene sia concesso ai soci "da una società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall'ineducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori". Tale interpretazione è stata adottata proprio per evitare che, in presenza di un compenso imputato soltanto a un socio, risultino penalizzati anche gli altri che sono rimasti estranei all'operazione.

Lo stesso problema si può, inoltre, porre per le rinunce effettuate da soci di società che non applicano il principio di trasparenza, nel qual caso non è, evidentemente, applicabile la soluzione sopra illustrata e la problematica dovrebbe trovare soluzione in via normativa.

La teoria dell'incasso giuridico

La teoria dell'incasso giuridico è sorta in vigenza della normativa previgente, allo scopo, come sottolineato nel Documento in esame, di **evitare la asimmetria impositiva** derivante dalla deduzione per competenza, da parte della società, del costo relativo all'operazione cui si riferisce il credito oggetto di rinuncia e dal mancato assoggettamento ad imposizione del socio, non avendo lo stesso incassato la relativa somma.

L'Amministrazione finanziaria (nella circolare n. 73/E/1994) e la Corte di Cassazione (nelle sentenze n. 26842/2014 e n. 1335/2016) hanno, pertanto, formulato la **presunzione** che il socio abbia incassato "giuridicamente" la somma e l'abbia poi riversata in società. L'**incasso (giuridico)** costituirebbe in tal caso il **presupposto per l'imposizione** in capo allo stesso **socio**.

La Fondazione ha ritenuto "sorprendente" che tale teoria non sia stata abbandonata dopo la già ricordata riforma normativa del 2015, in base alla quale la parte eccedente il valore fiscale del credito è da contabilizzare quale sopravvenienza attiva in capo alla società. Nella risoluzione n. 124/E/2017, concernente la rinuncia al TFM da parte dei soci amministratori, è stata, infatti, ribadita la valenza della teoria in esame.

È stata, al riguardo, prestata adesione alla tesi di quanti (cfr. Andreani, Ferranti, *Commentario al Testo unico imposte sui redditi*, Milano, 2017, p. 1228, e L. Gaiani, *La rinuncia ai crediti dei soci-amministratori non genera sopravvenienze attive*, in *il fisco* n. 43/2017) hanno sostenuto che il valore fiscale di un credito rappresentativo di un reddito assoggettato a imposizione "per cassa" è pari a zero (perché sarebbe determinabile solo se e nel momento in cui assume rilevanza a seguito della percezione delle relative somme) e, di conseguenza, non incrementa il costo fiscale della partecipazione.

Ne consegue che la **rinuncia** a tale credito comporterebbe la **piena tassazione** del corrispondente importo del debito in capo alla società e quindi l'interpretazione dell'Agenzia (con la quale si afferma la tassazione in capo al socio) non sarebbe più sostenibile.

Inoltre, non è scontato che il presunto "**salto d'imposta**" si manifesti per tutte le ipotesi di rinuncia a crediti correlati a redditi sottoposti a imposizione secondo il **principio di cassa** : per esempio i compensi spettanti agli amministratori-soci sono deducibili per la società secondo lo stesso il principio di cassa. In base alla teoria dell'incasso giuridico in questa ipotesi si verificherebbe la tassazione in capo al socio senza che, però, la società abbia potuto effettuare alcuna deduzione.

La rinuncia parziale

La Fondazione ha affrontato anche la problematica concernente la rinuncia parziale alla restituzione del credito avente un valore fiscale inferiore al valore nominale (per esempio, pari alla metà).

È sorta, in particolare, la questione se l'ammontare della rinuncia debba essere **indistintamente** riferito al credito (e dunque debba essere ripartito pro-quota, per esempio 50 per cento sul valore fiscale e 50 per cento sul valore residuo) oppure se il socio abbia la libertà di riferire la rinuncia unicamente alla **parte del credito corrispondente al valore fiscale** (ovvero nei limiti) dello stesso, senza così dare luogo, in tutto o in parte, all'emersione di una sopravvenienza attiva imponibile in capo alla partecipata.

Nel Documento è stato ritenuto che la soluzione più corretta sia la prima perché il **credito** è un'**entità unica** (così come il debito della società partecipata) e la distinzione tra **valore fiscale** e **valore di bilancio** assume rilevanza esclusivamente al fine di individuare il presupposto per la eventuale imposizione della sopravvenienza attiva.